



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1042 del 24/07/2025 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2025/00067

OGGETTO: L. 157/1992 e L.R. 59/2017. Programma Venatorio regionale annata 2025 /2026: approvazione. Criteri di riparto ai sensi dell' art. 51 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 Previsione finanziaria € 2.000.000,00.

L'anno 2025 addì 24 del mese di Luglio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	V.Presidente Raffaele Piemontese
Assessore Debora Cilento	Assessore Fabiano Amati
Assessore Viviana Matrangola	Assessore Sebastiano G. Leo
Assessore Donato Pentassuglia	Assessore Gianfranco Lopane
Assessore Giovanni F. Stea	
Assessore Serena Triggiani	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore del Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'articolo 79 comma 5 della L.R. 28/2001, e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della sezione regionale "Bilancio e Ragioneria".

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare il Programma Venatorio Regionale 2025-2026, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);
2. di dare atto che, anche per la stagione venatoria 2025/2026, restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 768 del 5 giugno 2025, nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n.

1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n.2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale “Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023”;

3. di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall’attuazione del Programma Venatorio Regionale 2025/2026;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: L. 157/1992 e L.R. 59/2017. Programma Venatorio regionale annata 2025 /2026: approvazione. Criteri di riparto ai sensi dell' art. 51 della L.R. n. 59 del 20.12.2017
Previsione finanziaria € 2.000.000,00.**

Premesso che:

con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e successive modificazioni, la Regione Puglia ha dettato le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 7 della citata legge regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del vigente Piano faunistico venatorio regionale.

Il Programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 51 della precitata legge regionale stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno dalla Regione e pari all'80%.

Infine, lo stesso art. 51 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 20% dell'importo totale, da parte della Regione.

Considerato che:

sono stati approvati, con appositi atti giuntali, sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022.

Con deliberazione n. 1292 del 02.08.2021, rettificata parzialmente con DGR n. 1381 del 5 agosto 2021, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di Regolamento Regionale *"Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023"*, composto di cinque articoli, adottato definitivamente con DGR n. 1451 del 30.09.2021 ed emanato in data 07 ottobre 2021 – Regolamento Regionale n. 10 (BURP n. 127 del 08.10.2021). Il predetto atto normativo è stato sottoposto a modifiche, giusti Regolamenti Regionali n. 2/2022 (BURP n. 37/2022) e n. 6/2023 (BURP n. 47 suppl. del 23.5.2023).

Con deliberazione n. 783 dell'11 giugno 2024 la Giunta Regionale ha dato avvio all'iter di aggiornamento e revisione del precedente Piano necessario per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029, prendendo atto e condividendo la precipita ipotesi unitamente al relativo *"Rapporto Preliminare di Orientamento – RPO"*.

Con detto provvedimento giuntale è stato demandato, tra l'altro, alla competente Autorità precedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, di provvedere alla necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 59/2017.

Con DDS n. 450 del 18.06.2024 la predetta Autorità precedente ha provveduto a prorogare il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 (approvato con DGR n. 1198/2021 e rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021).

Con deliberazione n. 1026 del 17 luglio 2024 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale *"Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023"* R.R. n. 03 del 23 luglio 2024.

Con deliberazione n. 768 del 5 giugno 2025 (BURP n. n. 50 del 23-6-2025) *"L. 157/1992 e LR 59/2017. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (adottato con DGR n. 1198/2021 e sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con D.G.R. 2054/2021, D.G.R. 783/2024 e DDS 450/2024)* "è stata concessa ulteriore proroga all'approvazione definitiva del nuovo piano faunistico venatorio 2024-2029 entro il 30 giugno 2027.

Con deliberazione n. 982 del 14 luglio 2025 la Giunta Regionale ha adottato definitivamente il Regolamento Regionale “Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”.

Tenuto conto che:

- alla luce dei predetti provvedimenti per l'annata venatoria 2025/2026 restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009);
- l'art. 58 comma 2 della L.R. n. 59/2017 detta nuova normativa dispone che *“restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione”*;
- con DGR n. 723 del 03.05.2021 è stato adottato il nuovo Regolamento Regionale “*Ambiti Territoriali di Caccia – ATC*” (n. 5 del 10 maggio 2021) emanato dal Presidente della G.R. e pubblicato sul BURP n. 64 suppl. del 10.05.2021;
- con LR n. 33 del 05.07.2019, pubblicata sul BURP n. 76 del 08 luglio 2019, è stato introdotto il comma 6 bis all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, riguardante la mobilità venatoria gratuita alla fauna migratoria per i cacciatori residenti in Puglia.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 59/2017 e s.m.i. la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorio 2024/2025 che è stata sottoposta al Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio nella seduta del 16 luglio 2025, ottenendo parere favorevole.

In merito al riparto dei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori ATC.

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Lett. A (15%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.895,41	66.527,22	99.790,83	66.527,22	49.895,42	332.636,10
BRINDISI	44.297,46	59.063,28	88.594,92	59.063,28	44.297,46	295.316,40
FOGGIA	61.163,46	81.551,28	122.326,92	81.551,28	61.163,46	407.756,40
LECCE	57.259,25	76.345,66	114.518,49	76.345,66	57.259,24	381.728,30
TARANTO	27.384,42	36.512,56	54.768,84	36.512,56	27.384,42	182.562,80
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 42/2024 è stato introdotto un comma aggiuntivo il 4 bis. all'art. 51 della L.R. 59/2017 “Riparto dei proventi delle tasse regionali “il che concede la possibilità di utilizzare

Il 15 % delle somme complessive assegnate a ciascun ATC anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia.

L'ulteriore 20% della succitata somma stanziata, pari a **€ 400.000,00** è a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Nel Bilancio regionale di previsione 2025 è stato previsto uno stanziamento di **€ 2.000.00,00** nei seguenti capitoli di spesa:

- 0841009 per € 50.000,00
- 0841010 per € 260.000,00
- 0841011 per € 80.000,00 di cui € 18.235,22 già impegnati;
- 0841012 per € 320.000,00
- 0841014 per € 250.000,00
- 0841015 per € 40.000,00
- 0841016 per € 50.000,00 di cui € 43.275,60 già impegnati;
- 0841018 per € 760.000,00
- 0841019 per € 190.000,00

T O T A L E € 2.000.000,00

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma la competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali porrà in essere le ulteriori opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295. Precisazioni concernenti l'attestazione dell'impatto di genere negli atti;
- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

RITENUTO:

necessario di procedere con l'approvazione del programma faunistico faunistico venatorio 2025-2026 e procedere con il riparto dei proventi rinvenienti dalla tassa di concessione venatoria per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 della L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Alla eventuale ulteriore prenotazione di € 1.938.489,18 riveniente dal presente provvedimento, atteso che già € 61.510,82 (€ 43.275,60 + € 18.235,22) sono stati impegnati/prenotati (€1.938.489,18 + € 43.275,60 + € 18.235,22) = € 2.000.000,00), da destinare per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si procederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. – 0841009 (euro 50.000,00) - 0841010 (euro 260.000,00) – 0841011 (euro 80.000,00 di cui € 18.235,22 già impegnati) – 0841012 (320.000,00) – 0841014 (euro 250.000,00) – 0841015 (euro 40.000,00) – 0841016 (euro 50.000,00 di cui € 43.275,60 già impegnati) – 0841018 (euro 760.000,00) – 0841019 (euro 190.000,00), subordinatamente all’effettivo accertamento e riscossione delle somme sul capitolo di entrata 1012010 nel corrente esercizio.

Tutto ciò premesso, al fine di dare seguito all’ approvazione del programma venatorio annuale e stabilire gli importi di riparto dei proventi rinvenienti dalla tassa di concessione venatoria ai sensi del comma 3 e 4 dell’art. 51 della L.R 59/20217, ai sensi dell’art. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il Programma Venatorio Regionale 2025-2026, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A);

2. di dare atto che, anche per la stagione venatoria 2025-2026, restano in vigore gli ATC di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009), in considerazione della DGR n. 768 del 5 giugno 2025, nelle more dell'attuazione dei nuovi ATC di cui alla DGR n. 1198/2021 di approvazione del Piano faunistico-venatorio 2018/2023, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022 pubblicate rispettivamente sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021 e n. 112 del 18.10.2022 – giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale “Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023”;
3. di dare atto, altresì, che con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
4. di demandare alla competente Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ulteriori adempimenti derivanti dall'attuazione del Programma Venatorio Regionale 2025-2026;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

la Funzionaria EQ “Attuazione politiche faunistiche – venatorie regionali”

Dott.ssa Agr. Simona SANSEVRINO



Il DIRIGENTE di Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”

Dott. Domenico CAMPANILE



Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.


Il DIRETTORE del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca NARDONE

GIANLUCA
NARDONE
22.07.2025
13:14:28
UTC



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott. Donato Pentassuglia,



propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
REGINA STOLFA
o suo delegato 23.07.2025
05:39:39
UTC



Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile


Domenico
Campanile
22.07.2025
15:04:04
GMT+02:00

ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2025/2026

Linee Generali

L'art. 7, comma 15, della L.R n. 59 del 20 dicembre 2017 e s.m.i. dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, attualmente prorogato ai sensi della DGR 768/2025, la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, nominato con DPGR n. 329/2025.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta ai cacciatori di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia.

I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Si evidenzia che il comma 8 dell'art. 8, per quanto concerne le "Oasi di Protezione", e il comma 10 dell'art. 9, relativamente alle "Zone di Ripopolamento e Cattura", prevede che la Regione Puglia con i programmi annuali, predisponde azioni mirate per raggiungere le finalità di cui ai commi 1 dei predetti articoli della L.R. n. 59/2017, identificando gli interventi più adeguati a ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

Dette azioni potranno essere poste in essere attraverso gli ATC pugliesi, in attuazione di quanto previsto dalle relative convenzioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2327 del 12 dicembre 2019 e successive proroghe.

L'art. 11 della L.R. 59/2017, dispone che:

- La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i Comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. n. 59/2017, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

- Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'art. 7, comma 16, lett. c) della L.R. n. 59/2017, previo versamento della quota di partecipazione. La capienza può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento (art. 11, comma 4 L.R. n. 59/2017). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05.07.2019, anche per l'annata venatoria 2025/2026 viene prevista la mobilità venatoria gratuita nei termini di seguito riportati, nei termini e modalità di cui al R.R. n. 5/2021 – art. 7.

- Previa verifica di disponibilità, negli ATC, sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; l'ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre Regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.

Restano confermati, anche per l'annata venatoria 2025/2026, gli ATC rivenienti dal Piano faunistico venatorio regionale di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla DGR 768/2025 di un ulteriore proroga all'approvazione definitiva del nuovo piano faunistico venatorio 2024-2029 entro il 30 giugno 2027 e dalla DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale "Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023".

L'attività venatoria, in detti ATC pugliesi è consentita per la corrente stagione venatoria, nei termini e modalità riportati nella precitata L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 33/2019, in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale (R.R.) n. 5/2021.

Per quanto attiene il numero di cacciatori ammissibili in ogni ATC si rinvia alla successiva tabella "Accesso agli ATC". Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel relativo regolamento regionale di attuazione ovvero secondo le direttive che, nel caso, saranno emanate dalla competente Sezione regionale.

L'art. 51 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 50 della stessa legge 59/2017, prescrive che:

- al comma 1: *"La Giunta Regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 59/2017";*

- al comma 2: *"La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:*

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;*
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;*
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".*

- al comma 3: *"La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i parametri:*

- a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;*
- b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;*
- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge".*

- al comma 4: "Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

- a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'art. 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'art. 7, comma 14, let. b);
- b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
- c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 10, per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
- d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
- e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC."

- al comma 4 bis. Il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC possono essere utilizzate anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia.

Infine, l'art. 52 disciplina "l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica" così come di seguito riportato:

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica - aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile - è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

PROGRAMMA ATTUATIVO

Nel Bilancio regionale di previsione 2025 è stato previsto uno stanziamento di euro 2.000.00,00 nei seguenti capitoli di spesa:

- 0841009 per € 50.000,00
- 0841010 per € 260.000,00
- 0841011 per € 80.000,00 di cui € 18.235,22 già impegnati;
- 0841012 per € 320.000,00
- 0841014 per € 250.000,00
- 0841015 per € 40.000,00
- 0841016 per € 50.000,00 di cui € 43.275,60 già impegnati;
- 0841018 per € 760.000,00
- 0841019 per € 190.000,00

TOTALE € 2.000.000,00

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 7 L.R. 59/2017, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025: € 2.000.000,00

* l'80 % ai sensi del comma 1 dell'art. 51 - € 1.600.000,00

Tabella 1 - lettera a, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC provinciale)

$$* \text{ il } 20\% \text{ di } € 1.600.000,00 = € 320.000,00$$

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Nr.CACCIATORI (a.v. 2024 – 2025)	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	3.625	62.208,40
BRINDISI	4.160	71.389,50
FOGGIA	3.861	66.258,30
LECCE	3.827	65.674,90
TARANTO	3.174	54.468,90
TOTALE	nr. 18.647	TOTALE € 320.000,00

Tabella 2 - lettera b, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascun ATC)

$$* \text{ il } 40\% \text{ di } € 1.600.000,00 = € 640.000,00$$

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 454.423	169.753,61
BRINDISI	Ha 156.577	58.490,70
FOGGIA	Ha 682.080	254.796,84
LECCE	Ha 214.659	80.187,71
TARANTO	Ha 205.513	76.771,14
TOTALE	Ha 1.713.252	TOTALE € 640.000,00

Tabella 3 - lettera c, comma 2, art. 51, L.R. 59/2017

(40% in rapporto all'estensione di territorio ATC provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti:
Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 10.878,96	100.674,10 €
BRINDISI	Ha 17.877,23	165.436,20 €
FOGGIA	Ha 9.369,05	86.701,30 €
LECCE	Ha 25.487,93	235.865,70 €
TARANTO	Ha 5.545,99	51.322,70 €
TOTALE	Ha 69.159,16	TOTALE € 640.000,00

Tabella 4

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art. 51 L.R. 59/2017)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori ATC provinciali.

- Suddivisione fondi stanziati per un totale di **€ 1.600.000,00**

TERRITORI ATC

PROVINCIALI	Lett. A (15%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	49.895,41	66.527,22	99.790,83	66.527,22	49.895,42	332.636,10
BRINDISI	44.297,46	59.063,28	88.594,92	59.063,28	44.297,46	295.316,40
FOGGIA	61.163,46	81.551,28	122.326,92	81.551,28	61.163,46	407.756,40
LECCE	57.259,25	76.345,66	114.518,49	76.345,66	57.259,24	381.728,30
TARANTO	27.384,42	36.512,56	54.768,84	36.512,56	27.384,42	182.562,80
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

Si precisa che in ottemperanza dell'art. 12, comma 1, della L.R. 42/2024, è stato introdotto il comma 4 bis all'art. 51 "Riparto dei proventi delle tasse regionali" della L.R. 59/2017 che concede la possibilità di utilizzare il **15 per cento** delle somme complessive assegnate a ciascun ATC anche per **informatizzare** i procedimenti amministrativi inerenti al selecontrollo e la **caccia**.

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 7 della L.R. 59/2017, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili, in virtù delle relative disposizioni di cui alla L. 157/92, all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 in combinato alle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2021, nonché di quelle di cui all'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019.

Tabella 5

	a	b	c	d	e	f (f=c-b-d-e)
A.T.C.	Superficie utile alla caccia	Cacciatori residenti in ATC (a.v. 2024/2025)	Cacciatori Ammissibili	Mobilità venatoria gratuita – Posti giornalieri	Quota cacciatori extraregionali (priorità art.6 comma 9 RR 5/2021)	Cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili
	Ha	N.	N.	N.	N.	N.
PROVINCIA DI BARI	230.338	3.625	7.250**	272	181	3.172
BR/A	77.965	4.160	4.103*	--	--	--
PROVINCIA DI FOGGIA	414.122	3.861	7.722**	290	193	3.378
PROVINCIA DI LECCE	97.146	3.827	5.110*	96	64	1.123
PROVINCIA DI TARANTO	97.945	3.174	5.152*	148	99	1.731

N.B. (derivanti da densità venatoria: *L.157/92 – MIPAAF o **art. 11, comma 5, L.R. 97/2017)

Si precisa che i predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù di quanto riportato nella DGR n. 2054 del 06.12.2021 di rettifica e rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 nonché della DGR n. 768/2025, di proroga del predetto Piano, ed in rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2017 di recepimento della legge n. 157/92 e ss.mm.ii..

La Regione stabilisce che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in:

- **€ 40,00** (quaranta/00) per i cacciatori residenti in Puglia
e
- **€ 170,00** (centosettanta/00) per i non residenti (extraregionali).

Detta quota per gli extraregionali si riduce ad **€ 100,00** (cento/00) per i nativi nella Regione Puglia.

La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri è stabilita in € 6,00 (sei/00) per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione e in € 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria. Da eliminare decisione del comitato tecnico seduta del 16.07.2025

Relativamente a quanto previsto dall'art. 6 del R.R. n. 5/2021 si stabilisce, con il presente atto, che il termine della elaborazione graduatorie degli ammessi negli ATC pugliesi è confermato nei termini e nel rispetto di quanto previsto, in merito, dal predetto Regolamento Regionale.

MOBILITA' VENATORIA GRATUITA (L.R. n. 33 del 05 luglio 2019 – art. 1)

Con l'approvazione dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019, è stato introdotto, dopo il comma 6 della L.R. n. 59/2017, il seguente comma 6 bis che recita "*Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per un numero di venti giornata per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale*".

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale "AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA" (n. 5 del 10 maggio 2021), anche per l'annata 2025/2026, si ritiene di prevedere il rilascio di giornate per la mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza secondo i seguenti termini:

- A partire dall'**12 ottobre 2025** i cacciatori residenti in Puglia potranno esercitare la caccia in mobilità gratuita alla fauna migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in ATC pugliesi diversi da quello di residenza, previa autorizzazione del relativo ATC, con un massimo di dieci giornate in un ambito Territoriale di Caccia;
- dette autorizzazioni devono essere rilasciate per il tramite di apposito sistema informativo regionale ATC nell'ambito di apposito "*Sistema Regionale di Gestione Informatizzata richiesta ammissioni ATC*" che gli Ambiti Territoriali di Caccia devono necessariamente dotarsi, con propri fondi;

- i posti da assegnare giornalmente, da parte di ogni ATC, sono previsti nella TABELLA 5 – colonna **d** del presente atto. Detti posti sono previsti nella percentuale del 7,5% sui posti residuali non assegnati ai cacciatori residenti (Tabella 5 – numero **colonna c**) sottratto del numero **colonna b**);
- le predette autorizzazioni, che saranno rilasciate secondo le modalità che la competente Sezione regionale concorderà d'intesa con gli ATC pugliesi e riportate in apposito atto dirigenziale, devono garantire in ogni periodo della stagione venatoria il rispetto della densità venatoria giornaliera riveniente dalla vigente relativa normativa e così come riportata nella richiamata **Tabella 5** del presente provvedimento (Programma Venatorio regionale – **annata 2025/2026**);
- ulteriori modalità e regole per l'esercizio della mobilità venatoria gratuita sul territorio regionale saranno riportate nel predetto atto dirigenziale della competente Sezione fermo restando che il numero o codice dell'autorizzazione giornaliera rilasciata dal relativo ATC deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita sezione/pagina prevista sul tesserino venatorio regionale.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(comma 3, art. 51 L.R. n. 59/2017)

*** il 20% di € 2.000.000,00 = € 400.000,00**

Le somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, sono di seguito riportate:

- a) il **6** per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive (**€ 120.000,00**);
- b) il **4** per cento per spese proprie inerenti alla stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente alle finalità della L.R. 59/2017 (**€ 80.000,00**);
- c) il **10** per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella L.R. 59/2017 (**€ 200.000,00**).

Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti nell'art. 52 della L.R. n. 59/2017 e dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, prorogato con DGR 768/2025.

In particolare, per quanto attiene la quota del fondo destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Puglia, pur nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, ha attivato e attiverà ulteriore specifica procedura pubblica di bando o di sportello rivolta alle aziende agricole interessate, al fine di meglio orientare l'efficacia della spesa.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono delimitati da confini naturali ben visibili.

In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 comma 2 del R.R. n. 5/2021).

Per la stagione 2025/2026 restano vigenti gli ATC previsti nel precedente Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 (DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014), in quanto il Piano è stato prorogato con DGR 768/2025, e ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale “Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023”.

OSSERVATORIO FAUNISTICO VENATORIO

LA VOCAZIONE FAUNISTICA DELLA PUGLIA PER LE SPECIE DI INTERESSE VENATORIO

Introduzione

La Puglia è caratterizzata dalla presenza di vasti habitat naturali che ospitano numerose specie animali e vegetali di interesse nazionale ed internazionale. L'insieme delle aree protette nazionali e regionali e dei siti della rete Natura 2000, capillarmente distribuite sul territorio, tende a fornire una rigorosa protezione di queste specie e habitat.

Le specie animali di interesse venatorio, però, solo in minima parte, e prevalentemente tra quelle acquatiche, sono anche di interesse conservazionistico e, quindi, oggetto delle finalità di tutela e di gestione degli ambienti fornita dalle aree protette e dai siti della rete Natura 2000. Per rendere compatibile il prelievo venatorio con le giuste esigenze di tutela di queste specie la legge prevede un regime di caccia controllata che - oltre a limitare periodi e orari di caccia e numero di capi cacciabili, istituisce le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e Cattura dove è preclusa l'attività venatoria e sono realizzati interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Le specie cacciabili in Italia sono 48, di cui 12 di mammiferi e 36 di uccelli, mentre in Puglia il loro numero scende a 31, di cui 6 di mammiferi (Tabella 1) e 25 di uccelli (Tabella 2).

Tabella 1 - Specie di mammiferi cacciabili e temporaneamente protette in Puglia

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Lepre europea	<i>Lepus europaeus</i>
Cervo	<i>Cervus elaphus</i>
Daino	<i>Dama dama</i>
Muflone	<i>Ovis musimon</i>
Cinghiale	<i>Sus scrofa</i>
Volpe	<i>Vulpes vulpes</i>

Delle 25 specie ornitiche di interesse venatorio presenti in Puglia, 13 sono cosiddette **“acquatiche”**, ovvero frequentano prevalentemente ambienti umidi (Tabella 2). Si tratta di specie migratrici o prevalentemente migratrici (Germano reale, Porciglione, Gallinella d'acqua e Folaga) con piccoli numeri di esemplari che sono stanziali. Sono specie fortemente localizzate in aree ristrette e, spesso, oggetto di vincoli di tutela diversi da quelli venatori.

Tabella 2 - Specie di uccelli cacciabili presenti in Puglia

SPECIE TERRESTRI	SPECIE ACQUATICHE
Allodola <i>Alauda arvensis</i>	Alzavola <i>Anas crecca</i>
Beccaccia <i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccino <i>Gallinago gallinago</i>
Cesena <i>Turdus pilaris</i>	Canapiglia <i>Anas strepera</i>
Colombaccio <i>Columba palumbus</i>	Codone <i>Anas acuta</i>
Cornacchia grigia <i>Corvus cornix</i>	Fischione <i>Anas penelope</i>
Fagiano comune <i>Phasianus colchicus</i>	Frullino <i>Lymnocryptes minimus</i>
Gazza <i>Pica pica</i>	Folaga <i>Fulica atra</i>
Ghiandaia <i>Garrulus glandarius</i>	Gallinella d'acqua <i>Gallinula chloropus</i>
Merlo <i>Turdus merula</i>	Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>
Quaglia <i>Coturnix coturnix</i>	Mestolone <i>Anas clypeata</i>
Tordo bottaccio <i>Turdus philomelos</i>	Moriglione <i>Aythya ferina</i>
Tordo sassello <i>Turdus iliacus</i>	Porciglione <i>Rallus aquaticus</i>
Tortora selvatica <i>Streptopelia turtur</i>	

Tra le 12 specie ornitiche “terrestri” vi sono specie “stanziali” (Fagiano comune, Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia), “migratrici” (Quaglia, Beccaccia, Tortora selvatica, Allodola, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) e “prevalentemente migratrici” con piccoli numeri di esemplari che sono stanziali (Merlo); il Colombaccio mostra sia popolazioni migratrici che stanziali, con queste ultime che stanno diventando sempre più consistenti.

Le specie di interesse venatorio terrestri, sia Mammiferi che Uccelli, sono invece specie più ampiamente distribuite nella regione sia per la maggiore diffusione di questi ambienti rispetto a quelli umidi sia perché molte di queste specie sono strettamente legate all’agroecosistema piuttosto che ad ambienti naturali. Anche le specie tipicamente indicate come di ambienti boschivi - come il Cinghiale, la Beccaccia, il Colombaccio e la Ghiandaia – sono presenti in maggior numero dove quest’ultimi ambienti sono integrati in una matrice agricola, dove le specie si spostano quotidianamente in cerca di alimentazione, sfruttando la produttività di questi ambienti, maggiore di quelli naturali.

Un raggruppamento molto schematico delle specie di interesse venatorio in base all’ambiente frequentato è riportato nella Tabella 3.

Per il motivo sopra esposto, l’ambiente agricolo, la sua tipologia, qualità ed evoluzione riveste nella vocazione delle specie di interesse venatorio un aspetto prioritario, sebbene spesso trascurato.

Tabella 3 - Specie di interesse venatorio in Puglia, suddivise per tipologia di ambiente frequentato

AMBIENTI	SPECIE
zone umide	folaga (<i>Fulica atra</i>)
zone umide con acque libere da vegetazione	alzavola (<i>Anas crecca</i>), canapiglia (<i>Anas strepera</i>), germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>), fischione (<i>Anas penelope</i>), codone (<i>Anas acuta</i>), marzaiola (<i>Anas querquedula</i>), mestolone (<i>Anas clypeata</i>), moriglione (<i>Aythya ferina</i>), moretta (<i>Aythya fuligula</i>)
zone umide con acque ricche di vegetazione	porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>)
zone umide con acque basse libere da vegetazione	beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), frullino (<i>Lymnocryptes minimus</i>)
ambienti aperti	quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>), fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>), allodola (<i>Alauda arvensis</i>); lepre europea (<i>Lepus europaeus</i>)
ambienti aperti con aree rocciose	muflone (<i>Ovis musimon</i>)
aree boschive	daino (<i>Dama dama</i>), cervo (<i>Cervus elaphus</i>)
aree boschive e arbustive in contesto agricolo	cinghiale (<i>Sus scrofa</i>), capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>)
aree boschive e arbustive, naturali e coltivate	beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), tortora selvatica (<i>Streptopeia turtur</i>), colombaccio (<i>Columba palumbus</i>), merlo (<i>Turdus merula</i>), tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>), tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>), cesena (<i>Turdus pilaris</i>), ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)
ambienti eterogenei	cornacchia grigia (<i>Corvus cornix</i>), gazza (<i>Pica pica</i>); volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)

La gestione faunistico-venatoria, se da un lato deve valorizzare le specie animali rare ed importanti, dall'altro deve essere utile per un corretto prelievo di specie, spesso anche comuni, ma la cui sopravvivenza dipende fortemente dalla persistenza di forme di *prelievo sostenibile*. Tali specie, ad eccezione di quelle strettamente acquatiche, inoltre, sono certamente più tipiche dell'agroecosistema che di sistemi naturali puri.

Queste specie, come tutti gli animali, hanno come esigenza primaria quella di alimentarsi, di rifugiarsi per poter riposare e riprodursi e di mantenersi in perfetta efficienza. È dunque facile comprendere che un territorio ospiterà una fauna tanto più ricca e diversificata quanto più esso sarà caratterizzato da un'elevata diversità ambientale, cioè se le colture presenti e gli elementi fissi del paesaggio sono in grado di accogliere e soddisfare le esigenze delle specie animali.

Alla vocazione faunistica di un territorio concorrono più fattori tra cui l'habitat, ma anche e per alcune specie soprattutto, l'integrità e l'estensione dello stesso, le caratteristiche pedologiche e geo-

morfologiche in cui insiste l'habitat, il livello di antropizzazione e quindi di disturbo a cui è soggetto, la presenza di antagonisti di ciascuna specie e, nel caso di zone umide, la profondità e la salinità dell'acqua, la presenza o meno di vegetazione. Ciascuna specie ha una differente plasticità ecologica che la rende più o meno adattabile ad ambienti non specie-specifici.

La vocazione faunistica delle province pugliesi

Le province pugliesi hanno caratteristiche ambientali differenti che, quindi, si ripercuotono sulla loro vocazione faunistica, soprattutto per le specie meno adattabili.

Per quanto riguarda gli ambienti terrestri la Penisola Salentina - che comprende tutta la provincia di Lecce e la parte meridionale di quelle di Taranto e Brindisi - è fortemente caratterizzata dalla presenza dell'olivo, con parte della provincia di Brindisi in cui sono percentualmente importanti anche i seminativi, e dalla scarsità di ambienti boschivi.

Nell'area delle Murge brindisine, tarantine e baresi prevalgono i seminativi con importanti porzioni di habitat naturali a pascolo e con una discreta copertura boschiva.

Nella fascia litoranea di Bari e della BAT tornano a predominare gli oliveti che vengono sostituiti dai seminativi nel tavoliere foggiano; le principali aree boschive della Puglia sono localizzate sul Sub-Appennino Dauno e sul Gargano.

Le aree umide pugliesi sono principalmente costiere con le maggiori estensioni nel foggiano, ma solo nel Barese sono particolarmente scarse, dove, invece, ve ne sono alcune interne.

Le aree umide rappresentano una percentuale molto bassa delle terre emerse e sono ambienti molto sensibili tanto da essere tra le tipologie ambientali più soggette a misure di protezione e conservazione. Anche in Puglia questi habitat sono largamente inclusi in aree protette e solo nel foggiano, dove la loro estensione è maggiore, vi sono aree ancora fortemente interessate dall'attività venatoria, soprattutto privatistica, e dove si registra la gran parte dei carnieri di uccelli acquatici.

Nella provincia di Foggia, per la sua estensione e diversificazione, si registrano carnieri importanti anche per specie di habitat aperti (Allodola, Quaglia e Lepre), boschivi (Cinghiale) e di ambienti ecotonali tra queste due tipologie (Colombaccio e Tortora selvatica).

Nel resto della regione, invece, le specie più prelevate sono quelle dei Turdidi e le specie più generaliste come la Volpe e i Corvidi. Nel barese e tarantino è in aumento la popolazione di cinghiale legata agli ambienti boschivi, che ha raggiunto numeri importanti e, di conseguenza, un elevato numero di prelievi. In controtendenza con l'estensione delle aree boschive, la Beccaccia è maggiormente presente nei carnieri leccesi, ma oltre ai foggiani, non manca anche nei brindisini e baresi.

ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO DELLA FAUNA

L’Osservatorio faunistico ha fra i propri compiti quello di provvedere al monitoraggio della fauna selvatica sul territorio regionale al fine di fornire utili indicazioni agli atti amministrativi di gestione e pianificazione faunistico-venatoria.

In considerazione della vastità del territorio regionale, della peculiarità delle tecniche di studio e monitoraggio della fauna, dovuta anche differenze ecologiche ed etologiche delle numerose specie animali interessate, e della penuria di personale, l’Osservatorio si è avvalso della collaborazione di enti di ricerca e di strutture periferiche.

Nell’annata venatoria di che trattasi sono continuati i monitoraggi già intrapresi nelle annate precedenti e ne sono stati avviati anche di altri. Le principali specie di interesse venatorio oggetto di studio in Puglia sono, infatti, numerose e diversificate:

- 1) Uccelli acquatici svernanti con particolare attenzione al Moriglione
- 2) Storno, svernante
- 3) Colombaccio e Allodola, svernanti e nidificanti
- 4) Tortora selvatica e Quaglia, nidificanti
- 5) Beccaccia e Tordo bottaccio, avvio della migrazione prenuziale
- 6) Cinghiale

A questi studi, effettuati direttamente per conto della Regione, ne sono stati portati avanti altri da ATC, Università e/o Associazioni sulla Lepre europea (utilizzo dello spazio degli esemplari oggetto di immissione e tasso di sopravvivenza), sulla Beccaccia e sulla Gallinella d’acqua (migrazione preriproduttiva) e comunità ornitica (dinamica temporale).

Inoltre, è stata ripresa la lettura e l’analisi dei tesserini venatori dell’annata 2023/2024, cui si rimanda nell’apposito capitolo.

Inoltre, sono state ripetute due differenti procedure di trasmissione del dato di abbattimento: la prima che riguardava la caccia alla Tortora selvatica che è stata effettuata tramite apposita applicazione per smartphone, la seconda, invece, è stata effettuata con comunicazione periodica, in date prestabilite, via e-mail degli abbattimenti dello Storno nelle aree di controllo autorizzate.

ANALISI TESSERINI VENATORI

Premessa

La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (art. 7) impone che il prelievo venatorio delle specie in allegato II rispetti il principio di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie. La stessa Direttiva all'art. 10, comma 1 evidenzia la necessità che gli Stati membri incoraggino ricerche e lavori necessari sia alla protezione, sia ad una corretta gestione ed utilizzo delle popolazioni di tutte le specie di uccelli, accordando un'attenzione particolare agli argomenti elencati all'allegato V. Al successivo comma 2 la Direttiva impone inoltre agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate al fine di coordinare le ricerche e i lavori di cui al comma 1. Per dare seguito a questi obblighi comunitari, con Decreto 6 novembre 2012, i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) hanno definito le *"Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (12A12391)"*. L'articolo 1, comma 3 del suddetto Decreto prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano **devono raccogliere "i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni, come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della direttiva 2009/147/CE, nonché i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli di cui alla lettera e) del medesimo allegato"**.

Le informazioni che possono essere tratte dai dati dei tesserini venatori, però, possono riguardare anche alcuni aspetti biologici delle specie oggetto di prelievo oltre che quelle di ordine prettamente gestionale. In particolar modo, per le specie migratorie, è possibile determinare con maggiore precisione la tempistica degli spostamenti e le abbondanze nel corso dell'anno.

Materiali e metodi

L'Osservatorio Faunistico Regionale ha effettuato una prima analisi dei tesserini venatori inerenti 6 diverse stagioni venatorie, da quella del 2013/14 a quella del 2018/19; si tratta di dati parziali in quanto sono stati informatizzati solo una percentuale variabile di dati riportati nei dei tesserini venatori. L'analisi dei tesserini venatori è proseguita per le annate 2019/2020, 2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024, riuscendo a informatizzare i dati di tutti i tesserini venatori pervenuti.

Purtroppo, il tesserino venatorio, su cui ogni cacciatore annota i capi di selvaggina prelevati, viene rilasciato dal comune di residenza ed a questo deve essere restituito a fine stagione venatoria, ai fini dell'acquisizione dei dati dei carnieri da parte della Regione. Se però un cacciatore si sposta a cacciare in una regione differente da quella di residenza annota allo stesso modo la selvaggina cacciata sul proprio

tesserino. La regione che ha ospitato il cacciatore extraregionale non riceve però i dati dalla regione in cui il cacciatore è residente. Ciò comporta la perdita di dati, per alcune specie, in alcune aree geografiche. È quanto accade ad esempio per una cospicua quota dati di abbattimento di uccelli acquatici riferiti alla provincia di Foggia. Qui l'attività venatoria agli uccelli acquatici è infatti esercitata prevalentemente all'interno di aziende faunistico-venatorie in cui cacciano non residenti. Allo stesso modo accade per i dati di numerosi cacciatori extra regionali che cacciano i turridi e le allodole in Puglia. Di ciò si deve tenere conto allor quando si processano tali dati.

Risultati

Per la stagione venatoria 2023/24 sono stati analizzati un totale di 16.767 tesserini venatori.

Il 24% proviene da residenti nella provincia di Brindisi, il 21% da quelli residenti nella provincia di province di Foggia, il 19 e il 18%, rispettivamente, da residenti nelle province di Lecce e Bari, il 16% da residenti nella provincia di Taranto, solo il 2% nella BAT (Tabella 4, Figura 1).

Tabella 4 - Numero di tesserini venatori analizzati per l'annata 2023-2024, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori

Provincia di residenza	Numero tesserini analizzati
BR	4.072
FG	3.514
LE	3.204
BA	2.964
TA	2.692
BAT	393
Totale complessivo	16.767




Figura 1 - Percentuali di tesserini venatori analizzati per l'annata 2023-2024, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.

La Tabella 5 riporta il numero di capi abbattuti di ciascuna specie suddiviso per provincia di residenza dei cacciatori.

Tabella 5 – Numero di esemplari abbattuti nell'annata 2023-2024, suddivisi per provincia di residenza dei cacciatori.


	SPECIE	BARI	BAT	FOGGIA	TARANTO	BRINDISI	LECCE	TOTALE
MAMMIFERI	CINGHIALE	205	30	570	165	6	-	976
	LEPRE COMUNE	567	170	1.715	118	779	160	3.509
	VOLPE	523	18	109	156	19	139	964
UCCELLI	ALLODOLA	892	150	3.598	394	1.035	1.869	7.938
	ALZAVOLA	113	140	1.353	49	238	378	2.271
	BECCACCIA	1.215	43	1.393	569	1.078	3.555	7.853
	BECCACCINO	51	24	314	71	141	182	783
	CANAPIGLIA	14	36	151	12	13	40	266
	CESENA	2.382	211	1.596	933	1.397	1.140	7.659
	CODONE	4	37	153	5	21	33	253
	COLOMBACCIO	19.745	1.472	24.587	5.164	4.223	4.330	59.521
	CORNACCHIA GRIGIA	129	33	120	79	61	122	544
	FAGIANO	18	20	55	7	110	174	384
	FISCHIONE	34	109	394	10	36	91	674
	FOLAGA	9	8	261	6	7	34	325
	FRULLINO	1	8	15	8	22	21	75
	GALLINELLA D'ACQUA	13	-	60	25	10	11	119
	GAZZA	834	111	382	536	610	2.148	4.621
	GERMANO REALE	24	29	213	6	35	118	425
	GHIANDAIA	1.544	38	780	795	603	26	3.786
	MARZAIOLA	-	-	-	-	9	-	9
	MERLO	22.821	373	7.003	20.902	35.292	15.987	102.378
	MESTOLONE	10	34	279	6	74	73	476
	PORCIGLIONE	0	0	6	0	1	7	14
	QUAGLIA	912	278	6.355	474	794	2.502	11.315
	TORDO BOTTACCIO	159.507	3.757	35.312	95.473	247.066	93.839	634.954
	TORDO SASSELLO	13.329	160	3.763	4.113	8.449	4.758	34.572
	TORTORA SELVATICA	224	73	666	128	108	121	1.320

L'analisi dei dati di abbattimento presenti nei precitati tesserini ha evidenziato un numero complessivo di capi abbattuti pari a 887.984, con una media per tesserino venatorio di 52,96 capi.


Complessivamente, sono state oggetto di prelievo 28 differenti specie, di cui 3 appartenenti ai mammiferi e 25 agli Uccelli, rispettivamente con 5.449 (0,6%) e 882.535 (99,4%) capi abbattuti.

Tra i mammiferi, la specie più cacciata è la Lepre europea, con 3.509 capi abbattuti (64,404%), seguita da Cinghiale e Volpe, rispettivamente con 978 (17,91%) e 964 (17,69) capi.


La Lepre è risultata più comune nei tesserini di Foggia, Brindisi e Bari, dove sono state prelevate, rispettivamente, il 49, il 22 e il 16% del totale regionale; nelle province di BAT, Lecce e Taranto, invece, la percentuale è inferiore o uguale al 5%.



Oltre il 60% dei cinghiali abbattuti riguarda la provincia di Foggia, seguita da quella di Bari, con il 21%. Nella provincia di Taranto la percentuale scende al 17%, mentre nelle altre province si registrano solo abbattimenti occasionali o nulli, come nel leccese.




La Volpe mostra il maggior numero di abbattimenti nella provincia di Bari, con il 45% del totale, seguita da Taranto (16 %), Lecce (14%) e Foggia (11%). Brindisi e BAT hanno percentuali nettamente inferiori (2%).



Tra gli uccelli, invece, la specie più cacciata è il Tordo bottaccio, con 639.954 (72% del totale) capi abbattuti, seguita dal Merlo (12%), Colombaccio (7%) e Tordo sassello (4%). Tutte le altre specie raggiungono a malapena l'1% degli abbattimenti.

Quasi il 40% dei Tordi bottacci sono cacciati in provincia di Brindisi, il 25% in provincia di Bari, mentre le province di Taranto e Lecce si attestano entrambe su una percentuale pari al 15% del totale regionale. La percentuale di abbattimenti nel foggiano si attesta su valori di poco superiori al 5%, mentre nella BAT viene cacciata una percentuale rispettivamente pari a solo l'1% del totale.


Tordo bottaccio




Di seguito vengono rappresentati gli abbattimenti per decadi nella stagione venatoria 2023-2024, per le principali specie, divise tra Mammiferi, Uccelli terrestri e Uccelli acquatici. I dati rappresentati forniscono un'utile indicazione sia sulla fenologia delle specie che sulla pressione venatoria.

ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Mammiferi


CINGHIALE



LEPRE COMUNE




VOLPE




ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Uccelli terrestri


ALLODOLA




BECCACCIA




COLOMBACCIO




CORNACCHIA GRIGIA




GAZZA




GHIANDAIA




MERLO




QUAGLIA



TORDO BOTTACCIO




TORDO SASSELLO




ABBATTIMENTI DIVISI PER DECADI - Uccelli acquatici


BECCACCINO




CANAPIGLIA




CODONE




FISCHIONE




FOLAGA




FRULLINO




GALLINELLA D'ACQUA




GERMANO REALE



MESTOLONE



PORCIGLIONE





REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOR	DEL	2025	67	22.07.2025

L. 157/1992 E L.R. 59/2017. PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNATA 2025 /2026: APPROVAZIONE. CRITERI DI RIPARTO AI SENSI DELL' ART. 51 DELLA L.R. N. 59 DEL 20.12.2017 PREVISIONE FINANZIARIA € 2.000.000,00.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

REGINA STOLFA
23.07.2025
05:37:46
UTC



Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

